



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

N. protocollo	11/2023
N. deliberazione	3
Data della deliberazione	12.01.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: LR Marche 30.12.2022, n. 29 recante “Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)” –Adeguamento dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del Monte San Bartolo al disposto dell’art. 3 con conseguente modifica degli artt. 6, 7 e 10 dello Statuto Ente Parco.

L'anno duemilaventitre il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 17,00 in Pesaro, presso la propria sede di Piazza Dante Alighieri 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Mariani Stefano	Presidente	X	
2)	Lisotti Cristian	Consigliere	X	
3)	Tesini Federica	Consigliere	X	
4)	Mancino Giulio	Consigliere	X	
5)	Manenti Davide	Consigliere	X	

Il Presidente Stefano Mariani, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

Si precisa che il Presidente Mariani e il Consigliere Manenti partecipano alla seduta in presenza. I consiglieri Mancino, Lisotti e Tesini partecipano alla seduta in collegamento da remoto.

Partecipa alla seduta il Responsabile amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni verbalizzanti.

Sono altresì presenti:

Massimo D'Angeli – Presidente della Comunità del Parco.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dal Direttore Amministrativo, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Sentito il Presidente, che introduce l'argomento in oggetto ed ascoltato il Direttore, che illustra la proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente, in particolare la dichiarazione di voto del Consigliere Federica Tesini che, sottolinea l'incompatibilità della legge regionale 29/2022 con gli artt. 22, 24 e 27 della legge 394/91, evidenziando una illegittimità costituzionale della legge regionale, che si manifesta in una contrapposizione con l'art. 22 in quanto totalmente carente il coinvolgimento degli enti locali nell'iter di formazione della legge; contrapposizione con l'art. 24 in quanto lesa l'autonomia statutaria dei parchi nella definizione della propria organizzazione gestionale e con l'art. 27 in quanto detto articolo assegna alla Regione un ruolo unicamente di controllo sui parchi regionali, la Consigliera Tesini puntualizza dunque circa la l'inopportunità che un organismo di controllo sia anche organismo di gestione. Evidenzia altresì l'incompatibilità della LR medesima con la LR 15/94 art. 14, sottolineando una incompatibilità tra leggi regionali ambedue vigenti.

Visti gli allegati pareri di regolarità;

Con 4 voti favorevoli e un voto contrario, resi in forma palese

DELIBERA

- 1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. Di aggiornare lo Statuto dell'Ente apportando le seguenti modifiche:**

- All'art. 7 (Consiglio direttivo), al comma 1, le lett. a) e b) sono modificate come segue:

“a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco”.

- All'art. 6 (Presidente), il comma 1, è sostituito dal seguente:

“Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi”.

- All'Art. 10 (Validità delle sedute del Consiglio direttivo - pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta”.

- All'art. 10, comma 5, è soppressa la lettera a) e, conseguentemente, le lettere b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lettere a) e b).

- All'art. 10, comma 5, è soppressa la lettera a) e, conseguentemente, le lettere b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lettere a) e b) è soppresso l'ultimo periodo.

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

Stefano Mariani

Marco Maria Scriboni

=====
=====
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 17.01.2023 all'Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro lì, 18.01.2023

IL DIRETTORE

Marco Maria Scriboni

=====

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
Regione Marche**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Istruttoria predisposta dal Direttore Amministrativo.

Oggetto: LR Marche 30.12.2022, n. 29 recante “Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)” –Adeguamento dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del Monte San Bartolo al disposto dell’art. 3 con conseguente modifica degli artt. 6, 7 e 10 dello Statuto Ente Parco.

Premesso che l’art. 3 della Legge regionale Marche 30.12.2022, n. 29 ha apportato modifiche alla L.R. n. 13/2012 di “Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali (in particolare il comma 1 sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 3, L.R. 14 maggio 2012, n. 13; il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 3, L.R. 14 maggio 2012, n. 13; il comma 3 modifica il comma 1 dell’art. 4, L.R. 14 maggio 2012, n. 13), prevedendo in particolare che:

- relativamente al Consiglio direttivo (art. 3, comma 1, della LR n. 13/2012), in luogo di “*a) un rappresentante della Regione; b) due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco. I comuni e la Provincia sono rappresentati all’interno del consiglio direttivo secondo il criterio della rotazione*”, la relativa composizione debba invece prevedere “*a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale; b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco.*”;

- relativamente alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo (art. 3, comma 2, della LR n. 13/2012), in luogo di “*Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi*” è previsto che “*Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi*”;

- relativamente alle modalità di votazione (art. 4, comma 1, della LR n. 13/2012) è previsto altresì che “*Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta*”.

Rilevato che si tratta di modificazione del quadro normativo regionale incidente in via diretta sulla composizione dell’organo direttivo, sulla elezione del Presidente nonché sulla disciplina delle votazioni dello stesso Consiglio direttivo, e che richiede pertanto una doverosa conformazione delle previsioni degli Statuti degli Enti di gestione dei Parchi

Naturali Regionali, e quindi anche dell'Ente Parco Regionale del Monte San Bartolo, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli Enti stessi senza soluzione di continuità;

Rilevato in particolare che le disposizioni statutarie richiedenti modifica e adeguamento alla nuova disciplina regionale sono specificatamente:

- Art.7 (Il Consiglio Direttivo) che, nel testo attualmente vigente, prevede:

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e dai componenti nominati secondo le modalità previste dalle LL.RR. n° 15/1994 e n° 13/2012, nel rispetto del principio di rotazione nella rappresentanza degli enti:

a) un rappresentante della Regione;

b) due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

- Art. 6 (Presidente) che, nel testo attualmente vigente, prevede:

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti con votazione palese a maggioranza dei consiglieri in carica; la votazione segreta può essere effettuata, ove richiesta, dalla maggioranza dei presenti.

- Art. 10 (Validità delle sedute del Consiglio direttivo - pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo) che nel testo attualmente vigente non contempla quanto previsto ora dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 29/2022 prevedendo infatti che:

5. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, fatto salvo quanto è stabilito all'articolo 3 circa l'approvazione ed eventuale modifica dello Statuto e l'adozione del simbolo distintivo del Parco, e fatta eccezione inoltre per i seguenti atti fondamentali per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica:

a. elezione del Presidente;

b. Piano del Parco;

c. Regolamento del Parco.

Per quanto concerne la elezione del Presidente, se dopo due sedute e relative votazioni, non si è ottenuta la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, alla terza seduta sarà sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Tanto rilevato e considerato, stante quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 14 maggio 2012, n. 13, come modificati dall'art. 3 della L.R. n. 29/2023, occorre procedere alla modifica ed integrazione dello Statuto nei seguenti termini:

1) All'art. 7 (Consiglio direttivo), al comma 1, le lett. a) e b) sono modificate come segue:

“a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco”.

2) All'art. 6 (Presidente), il comma 1, è sostituito dal seguente:

“Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi”.

3) All'Art. 10 (Validità delle sedute del Consiglio direttivo - pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta”.

4) All’art. 10, comma 5, è soppressa la lettera a) e, conseguentemente, le lettere b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lettere a) e b).

5) All’art. 10, comma 5, è soppressa la lettera a) e, conseguentemente, le lettere b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lettere a) e b) è soppresso l’ultimo periodo.

Viste

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la legge regionale Marche 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”;
- la legge regionale Marche 14 maggio 2012, n. 13 “Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali”. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”;
- la legge regionale Marche 30 dicembre 2022, n. 29 “Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”) e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l’Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)”;

Visto l’art. 3 dello Statuto dell’Ente che assegna alla competenza del Consiglio direttivo l’approvazione di ogni eventuale modifica allo Statuto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere all’aggiornamento dello Statuto dell’Ente alle intervenute modifiche alla L.R. Marche 14 maggio 2012, n. 13 apportate dall’art. 3 della legge 30 dicembre 2022, n. 29

Tutto ciò premesso, a voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;

PROPONE

- 3. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 4. Di aggiornare lo Statuto dell’Ente apportando le seguenti modifiche:**
 - All’art. 7 (Consiglio direttivo), al comma 1, le lett. a) e b) sono modificate come segue:
 - “a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;**
 - b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco”.**
 - All’art. 6 (Presidente), il comma 1, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi".

- All'Art. 10 (Validità delle sedute del Consiglio direttivo - pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta".

- All'art. 10, comma 5, è soppressa la lettera a) e, conseguentemente, le lettere b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lettere a) e b).

- All'art. 10, comma 5, è soppressa la lettera a) e, conseguentemente, le lettere b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lettere a) e b) è soppresso l'ultimo periodo.

=====

PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Maria Scriboni

=====